

CIRCOLARE INFORMATIVA

Novità fiscali

Scadenze

Adempimenti

Novità fiscali

Contributo IVS artigiani e commercianti

Con la circolare 19 l'Inps ha fornito i nuovi dati relativi ai contributi dovuti per l'anno 2016 per gli artigiani e i commercianti.

L'art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2016, sono pari alla misura del 23,10 %.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2016, le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Per l'anno 2016, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.548,00.

Il contributi minimi da versare risultano quindi pari a:

- 3.599,03 (3.591,51 IVS + 7,44 maternità) per gli artigiani;
- 3.613,02 (3.605,58 IVS + 7,44 maternità) per i commercianti.

Per i redditi eccedenti il minimale sono dovuti contributi nella seguente misura:

- fino a 46.123,00 euro aliquota 23,10% per gli artigiani e 23,19% per i commercianti;
- da 46.123,00 euro fino a 76.872,00 euro aliquota 24,10% per gli artigiani e 24,19% per i commercianti.

Per l'anno 2016, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 76.872,00 oltre il quale non sono dovuti contributi.

Contributo IVS regime forfetario

Con la circolare 35 l'Inps ha fornito nuovi chiarimenti in merito ai contributi dovuti per l'anno 2016 per i soggetti che si avvalgono del regime forfetario ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Come il precedente regime agevolato anche il nuovo regime introdotto dalla legge n. 208/2015 ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda; analogamente a quanto previsto in precedenza, inoltre, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, la base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.

La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.

Conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall'applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale.

Nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l'onere di presentare all'Istituto tramite comunicazione telematica.

Fermo auto

Un'istanza a Equitalia e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo può tornare a circolare. Non si tratta di una cancellazione delle gancie fiscali, che può avvenire solo una volta completato il pagamento del dovuto, ma di una sospensione del fermo che avrà però il medesimo effetto: quello di consentire al contribuente di poter utilizzare il proprio veicolo. La procedura, contenuta nella circolare n. 105 di Equitalia, è diventata operativa con la pubblicazione del modello sul sito di Equitalia e riguarda coloro che accedono a un piano di dilazione concesso dall'agente della riscossione a far data dal 22 ottobre 2015. La domanda potrà essere inoltrata solo dopo aver pagato in tempo la prima rata del piano di dilazione (concesso a partire dal 22 ottobre 2015). A tale scopo è stato varato il facsimile di istanza. Qualora la domanda non sia presentata di persona allo sportello, l'istante dovrà pure aggiungere copia del documento d'identità. A quel punto gli uffici di Equitalia procederanno alla verifica di tre elementi sostanziali: primo, che la dilazione alla base della

richiesta sia stata effettivamente concessa dopo il 22 ottobre 2015 e non sia decaduta; secondo, che la rateazione comprenda tutte le cartelle (non saldate) per le quali è stato trascritto il fermo; terzo, che la prima rata del piano risulti integralmente pagata. Se tutto risulterà in regola, l'agente della riscossione rilascerà in forma scritta il proprio consenso.

Bonus mobili

Bonus mobili prorogato fino al 31 dicembre 2016. L'Agenzia delle entrate ha reso attuativo il disposto previsto nella legge di stabilità 2016. La detrazione Irpef del 50% spetta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. In particolare, l'acquisto deve essere effettuato tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016. Per ottenere il bonus occorre realizzare una ristrutturazione edilizia (e fruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari sia su parti comuni di edifici residenziali. E occorre che le spese per tali interventi di recupero edilizio siano sostenute a partire dal 26 giugno 2012.

La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito al totale delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Inoltre, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Cessione quote Srls

Le quote di partecipazione a una società a responsabilità limitata semplificata possono senz'altro essere cedute a soggetti diversi dalle persone fisiche; ma, dall'ingresso nel capitale di una Srls di un soggetto diverso dalle persone fisiche, consegue che la società diventa una Srl "ordinaria"; se poi una Srls muta il proprio oggetto sociale, nel Registro delle imprese deve essere depositata una versione integrale dell'atto costitutivo, recante il deliberato aggiornamento dell'oggetto sociale (non è sufficiente il deposito del verbale con il quale i soci decidono la modifica dell'oggetto sociale). È quanto chiarito dal ministero dello Sviluppo economico con comunicazione prot. n. 39365 del 15 febbraio 2016.

Sul punto della cessione di una quota di Srls a un soggetto diverso da una persona fisica, il ministero riconosce che non sussiste alcun divieto in tal senso nella legislazione vigente: la Srls deve nascere avendo come soci solo le persone fisiche (ai sensi dell'articolo 2463-bis del Codice civile), ma nulla esclude che della società, una volta che sia costituita, possano entrare a far parte anche soggetti diversi dalle persone fisiche.

Senonchè, in considerazione del rilievo secondo il quale la Srls è una variante della Srl “ordinaria”, caratterizzata anche dal fatto di poter avere come soci solo soggetti che siano persone fisiche, l’ingresso nel capitale sociale di una Srls di soggetti diversi dalle persone fisiche determina la perdita, in capo alla società, della sua natura di società a responsabilità limitata semplificata, e l’acquisizione, da parte della società stessa, della condizione di società a responsabilità limitata “ordinaria”.

Bonus Neet

La Garanzia giovani premia le assunzioni di tirocinanti. Si chiama superbonus occupazione e riconosce, appunto, un incentivo economico del valore tra i 3 mila e i 12 mila euro ai datori di lavoro che, dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, assumono giovani Neet che stanno svolgendo o hanno già svolto tirocini avviati al 31 gennaio 2016. A stabilirlo è il decreto direttoriale n. 16 del 3 febbraio, pubblicato il 26 febbraio sul sito della pubblicità legale del ministero del lavoro.

Il nuovo bonus fa parte del programma Garanzia giovani e interessa specificatamente i Neet, ossia i giovani che non lavorano (inoccupati, inattivi e/o disoccupati) e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione. Opera in caso di assunzione a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ma solo nel caso in cui il giovane Neet abbia svolto o stia ancora svolgendo un tirocinio avviato, sempre nell’ambito della Garanzia giovani, entro il 31 gennaio 2016.

L’incentivo spetta sulle assunzioni effettuate dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, a patto che:

- a) il tirocinio oggetto della trasformazione in rapporto a tempo indeterminato sia finanziato con risorse del programma Garanzia giovani;
- b) il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio, all’inizio del percorso, sia in possesso del requisito di Neet.

Scadenze

Data	Tipologia scadenza
Lunedì 7	CU Invio della certificazione unica all'Agenzia delle Entrate.
Mercoledì 16	IVA Pagamento del saldo annuale IVA in un'unica soluzione o a rate maggiorando l'importo dello 0,33% per ogni rata successiva. Il pagamento può essere rimandato al mese di giugno, insieme al pagamento del saldo Irpef o Ires con maggiorazione dello 0,40%.
Mercoledì 16	TASSA CCGG LIBRI CONTABILI Pagamento della tassa annuale di concessione governativa per la tenuta dei libri contabili e sociali per le società di capitali. L'importo è pari a 309,87 euro.
Giovedì 31	EAS Presentazione delle variazioni dati intervenute rispetto all'anno precedente tramite il modello Eas per la non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi da parte degli enti associativi.